



COMUNE DI GAZZUOLO  
(Provincia di Mantova)

\*\*\*\*\*

**REGOLAMENTO  
COMUNALE  
DI  
POLIZIA  
RURALE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 18.04.2008

COMUNE DI GAZZUOLO - Piazza Garibaldi n° 1 – 46010 Gazzuolo (MN)  
☎ 0376 / 924920 - fax 0376 / 97381  
C.F. – Partita I.V.A. 00387350200  
*comune@comune.gazzuolo.mn.it*

Indice :

## **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI DI POLIZIA RURALE**

- Art. 1 - Limiti del Regolamento*
- Art. 2 - Oggetto del servizio di Polizia Rurale*
- Art. 3 - Disimpegno del servizio di Polizia Rurale*
- Art. 4 - Pascolo degli animali*
- Art. 5 - Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati*
- Art. 6 - Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame di ogni specie*
- Art. 7 - Pascolo in ore notturne*
- Art. 8 - Esercizio di caccia e pesca*
- Art. 9 - Costruzione di case coloniche*
- Art. 10 - Igiene di case coloniche*
- Art. 11 - Prevenzione incendi*
- Art. 12 - Depositi di esplosivi e infiammabili*
- Art. 13 - Acque piovane*
- Art. 14 - Fognature*
- Art. 15 - Stalle*
- Art. 16 - Concimaie*
- Art. 17- Cani a guardia di edifici rurali*
- Art.18 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque*
- Art. 19 - Espurgo di fossi e canali*
- Art. 20 - Distanze per fossi, canali ed alberi*
- Art. 21 - Abbeveratoi per animali*
- Art. 22 - Recisione di rami protesi e radici*
- Art. 23 - Aratura dei terreni*
- Art. 24 - Tombinature*
- Art. 25 - Fabbricati, annessi, recinzioni*
- Art. 26 - Prelievi di acque correnti*
- Art. 27 - Prelievi di acque sotterranee*
- Art. 28 - Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria*
- Art. 29 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi*
- Art. 30 - Cartelli per esche avvelenate*
- Art. 31 - Obbligo di denuncia*
- Art. 32 - Isolamento per malattie contagiose*
- Art. 33 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive*
- Art. 34 - Igiene delle stalle e spargimento liquami*
- Art. 35 - Colture Agrarie – Limitazioni*
- Art. 36 - Atti vietati sulle strade e sul terreno*

## **TITOLO II: ACCERTAMENTI E SANZIONI**

- Art. 37 - Accertamento delle violazioni e sanzioni*

## **TITOLO III: DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

- Art. 38 - Adeguamento alle disposizioni esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento*
- Art. 39 - Entrata in vigore*

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI DI POLIZIA RURALE**

#### *Art. 1 - Limiti del Regolamento*

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale, nel rispetto delle normative sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada, di cui al D.L. n. 285 del 30.04.92 e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Principi fondamentali del presente regolamento sono la gestione e la tutela del territorio agricolo, in quanto interesse di pubblica utilità atteso il ruolo fondamentale rivestito dall'agro sistema nel rapporto con le aree urbanizzate.

L'Amministrazione Comunale prende atto delle disposizioni impartite dalla CEE, con regolamento 2078/92 del 30.06.1992 e relativi provvedimenti nazionali e regionali di recepimento dello stesso, approvandone lo spirito, promovendo l'attuazione anche con proprie iniziative e sorvegliando sul rispetto.

#### *Art. 2 - Oggetto del servizio di Polizia Rurale*

Il servizio di polizia rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle Leggi e dei Regolamenti dello Stato e del Comune nell'interesse generale della cultura agraria e della vita sociale nelle campagne.

#### *Art. 3 – Disimpegno del servizio di Polizia Rurale*

Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli Agenti della Polizia Locale e dagli Uffici ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di procedura penale.

#### *Art. 4 - Pascolo degli animali*

Il bestiame di ogni specie al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti e pericolo per la viabilità.

#### *Art. 5 - Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati*

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre la preventiva autorizzazione del Comune di Gazzuolo previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste, fermo restando il potere del Sindaco di impedire, per ragioni di pubblica sicurezza il pascolo lungo le strade soggette a notevole transito veicolare.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati, occorrerà acquisire il preventivo consenso del proprietario.

#### *Art. 6 - Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame di ogni specie*

Nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsivoglia specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame dai quali possano derivare molestie o timori alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade.

Nel transitare sulle strade la mandria non dovrà comunque occupare uno spazio superiore ad un terzo della carreggiata e dovrà essere opportunamente segnalata all'inizio e alla fine dal personale di custodia, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

#### *Art. 7 - Pascolo in ore notturne*

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

#### *Art. 8 - Esercizio di caccia e pesca*

L'esercizio di caccia e pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre ai principi generali e disposizioni di cui alle leggi vigenti, anche le norme emanate con Leggi e Regolamenti Regionali e le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

#### *Art. 9 - Costruzione di case coloniche*

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc. occorre acquisire il relativo titolo abilitativo rilasciato dall'Autorità Comunale competente.

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

L'accertata violazione del presente articolo comporta la segnalazione alle competenti Autorità.

#### *Art. 10 - Igiene di case coloniche*

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia ed ordine; come pure i fienili, i depositi di carburante, le stalle e le concimaie.

E' vietato lasciare giacenti rifiuti di qualsiasi tipo in prossimità dell'abitazione e delle aree pubbliche.

Il Sindaco ha l'obbligo di intervenire qualora il degrado delle abitazioni rurali e delle loro pertinenze possa arrecare danno ai proprietari stessi, al patrimonio comunale o pregiudichi la pubblica incolumità.

In caso di inadempienza, prima di procedere all'esecuzione in danno, il Sindaco con propria ordinanza, emessa successivamente agli adempimenti di cui alla Legge 241/1990, dovrà intimare l'adeguamento e fissare la scadenza per l'esecuzione dei lavori il cui termine può variare a seconda dell'entità del lavoro da eseguire dai 30 ai 120 giorni, trascorsi i quali l'Amministrazione interverrà con proprie ditte di fiducia, notificando preventivamente i costi al proprietario inadempiente.

#### *Art. 11 - Prevenzione incendi*

Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetti di paglia o d'altro materiale infiammabile.

I locali adibiti al deposito del fieno, sia esso stagionato o in fermentazione, debbono essere posti in fabbricati staccati dalle case coloniche, nel rispetto della distanza minima tra i fabbricati, imposta dal vigente Regolamento Edilizio.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della Legge, si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere acquisito il "Certificato di Prevenzione Incendi".

#### *Art. 12 - Depositi di esplosivi e infiammabili*

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle Leggi di P.S. e dalle disposizioni del regolamento approvato e relative successive modifiche ed integrazioni, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas e petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono essere osservate le disposizioni di legge.

L'accertamento delle violazioni del presente articolo comporta la denuncia dell'Autorità Giudiziaria.

#### *Art. 13 - Acque piovane*

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da consentire il completo e rapido allontanamento delle acque piovane, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, ecc..

#### *Art. 14 - Fognature*

Le abitazioni devono essere obbligatoriamente dotate di servizi igienici e lo smaltimento dei liquami deve avvenire solo ed esclusivamente in conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge.

Eventuali violazioni accertate saranno sanzionate anche a norma del presente regolamento.

#### *Art. 15 - Stalle*

Le stalle con due o più bovini ed equini adulti, devono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità alle previsioni e comunque alla normativa sanitaria ed urbanistica vigente.

#### *Art. 16 - Concimaie*

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile posizionate lontane dai corsi d'acqua, realizzate scendo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di igiene.

Spetterà pertanto alla Azienda Sanitaria Locale, determinare eventuali insufficienze, anomalie, inconvenienti igienici causati dalla concimaia.

Sono considerati alla stregua delle concimaie anche i silos per la formazione del mais ceroso, in quanto fonte di inconvenienti igienici.

Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi, sul nudo terreno, saranno permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

#### *Art. 17 - Cani a guardia di edifici rurali*

I cani a guardia degli edifici rurali non recintati, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi, ma assicurati ad idonea catena, nel pieno rispetto comunque della normativa in materia di animali da affezione.

#### *Art. 18 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque*

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opera di qualsiasi natura ed origini.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

L'attuazione del presente articolo non necessita l'emissione continuativa dell'ordinanza nei confronti del proprietario inadempiente.

Accertata la violazione da parte degli uffici competenti, sarà notificato al proprietario del fondo l'ordine di procedere all'eliminazione delle cause nel tempo massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della comunicazione, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.

Trascorso inutilmente tale periodo verranno applicate le sanzioni di cui al comma successivo, previo l'avvio della procedura per l'esecuzione in danno.

#### *Art. 19 - Espurgo di fossi e canali*

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno della proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Sono considerati alla stregua del presente articolo anche le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, che dovranno essere parimenti manutentate e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari.

I fossi delle strade comunali, vicinali e rurali devono essere manutentati a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, che dovranno provvedere all'espurgo ogni qualvolta sia ritenuto necessario.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata. Per tali lavori l'Amministrazione potrà coinvolgere l'Autorità di Bonifica competente per territorio.

I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere rifezionati; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

#### *Art. 20 - Distanze per fossi, canali ed alberi*

Per lo scolo di fossi o canali presso il confine, si deve osservare una distanza uguale alle profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra viene misurata dal punto d'inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi d'alto fusto, è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine, per gli alberi di non alto fusto, l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo.

Per le viti, gli arbusti, siepe vive ecc. dovrà essere rispettato un arretramento di almeno mezzo metro.

Gli impianti di pioppicoltura fuori dalla golena del Fiume Oglio, dovranno essere rispettate le seguenti distanze:

- Sei metri per i pioppi se piantati su fondi che confinano con terreni seminativi, vigneti e frutteti, quando il confine non sia stabilito da una strada privata, vicinale o comunale;
- Tre metri per i pioppi piantati su fondi che non confinano con terreni seminativi, vigneti e frutteti e che hanno la linea di confine stabilita da una strada privata, vicinale o comunale;

Per gli impianti di pioppicoltura posti in golena del Fiume Oglio dovranno essere rispettato quanto stabilito dal Codice Civile, dal Consorzio per il Parco dell'Oglio Sud e dall'A.I.P.O.

Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso delle acque, il totale reimpianto od il rimboschimento, dovrà essere eseguito nel rispetto delle distanze di servitù dei fossi e canali consorziali.

Per la distanza dalle strade di alberi, arbusti e siepi valgono le norme stabilite dal Codice della Strada e/o da eventuali altri provvedimenti adottati dagli Enti proprietari.

### *Art. 21 - Abbeveratoi per animali*

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato lavare in essi il bucato e immergervi oggetti di qualsiasi specie.

Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonchè la pulizia ed il lavaggio di veicoli.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche per usi domestici.

### *Art. 22 - Recisione di rami protesi e radici*

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, vietando la libera visuale e pregiudicando la sicurezza della via pubblica. Inoltre devono tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio dei canali ed evitare tassativamente di gettare i rami tagliati nei canali stessi.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Nelle zone ricadenti nel territorio del Consorzio per il Parco dell'Oglio Sud, le operazioni di taglio, potatura, eradicazione, impianti di pioppicoltura, bosco ceduo, ecc., deve sottostare anche a quanto stabilito dai provvedimenti del Consorzio medesimo e dall'A.I.P.O..

### *Art. 23 - Aratura dei terreni*

I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico o private, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità.

Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 100 cm dalla carreggiata stradale o dal ciglio del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Per quanto concerne i canali di bonifica, tale distanza deve essere superiore a 200 cm, in base all'art. 140 lett. e) del R.D.08.05.1904 n. 368, per cui deve essere lasciata "libera lungo i canali di scolo consorziali non muniti di argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri di manutenzione".

In caso di constatazione della violazione, la sanzione sarà parimenti applicata al proprietario e al materiale esecutore della violazione, sia esso proprietario o ditta terzista.

Successivamente all'accertamento della violazione, il proprietario dovrà provvedere entro il termine di giorni 2 (due) al ripristino dello stato dei luoghi, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore. In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine sopraindicato, l'Amministrazione comunale ne farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

### *Art. 24 – Tombinature*

Le tombinature in zona agricola o rurale potranno essere effettuate dietro parere favorevole dell'Amministrazione Comunale ed effettuate previo rilascio di titolo abilitativo; dovranno essere inoltre realizzate con tubi avente il diametro minimo non inferiore alla sezione del fossato, esclusivamente per accedere ai fondi agricoli o ad abitazioni (accessi carrai), comunque per una lunghezza massima di ml 6 (sei) fatte salve eventuali deroghe che saranno concesse in casi particolari.

Per canali irrigui, non di scolo, sono consentite tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti dei pozzetti di ispezione delle dimensioni minime di cm 100x100x100, ogni 20 (venti) metri di condotta, fermo restando il diametro minimo di 80 cm.

Per quanto riguarda i canali consorziali, sia di irrigazione che di bonifica, eventuali tombinature devono essere preventivamente autorizzate dall'Autorità di Bonifica territorialmente competente.

Per i canali demaniali inoltre dovrà essere richiesto il nulla osta idraulico all'Autorità competente.

Sulle aree ricadenti nel territorio del Parco Oglio Sud, dovrà essere ottenuto relativo nulla osta dall'Autorità competente.

#### *Art. 25 - Fabbricati, annessi, recinzioni*

Per quanto concerne la costruzione di fabbricati, annessi e recinzioni vengono applicati gli artt. 133 del R.D. 08.05.1904 n. 368 e 96 del R.D. 25.07.1904 n. 523, nonché tutte le norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e ambientali contenute nelle vigente legislazione in materia.

#### *Art. 26 - Prelievi di acque correnti*

Eventuali prelievi di acque correnti entro canali non sono consentiti, se non previa richiesta all'Autorità di Bonifica competente, in qualità di titolare delle concessioni idriche da parte dei superiori organi, fatte salve comunque le norme di Legge.

#### *Art. 27 - Prelievi di acque sotterranee*

Eventuali prelievi di acque sotterranee non sono liberi, ma sono sottoposti ad autorizzazione in base alle norme vigenti.

#### *Art. 28 - Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria*

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante, deve essere eseguito quanto segue:

a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante e con l'osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della Legge 18 giugno 1931 n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni;

b) salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18 giugno 1931 n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933 e modificate con R.D. 2 dicembre 1937 n. 2504, è fatto obbligo, ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni, ed a altri comunque interessati all'azienda di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;

c) al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granturco, i tutoli ed i materiali residui del granturco, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 di Aprile.

#### *Art. 29 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi*

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parte delle piante o di sementi destinate alla coltivazione. E' concesso, previa autorizzazione del Sindaco, la vendita su posti fissi durante i mercati, le fiere ed in ogni altra occasione.

E' vietato trasportare piante o parte di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificati di immunità rilasciato dall'osservatorio di fitopatologia competente.



### *Art. 30 - Cartelli per esche avvelenate*

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo per tutto il periodo di presumibile efficacia di tali sostanze, delle tabelle recanti ben visibile la scritta "Pericolo - Esche velenose" o simile.

Per le esche derattizzanti, o ad altro scopo, poste al di fuori dei fondi in aree accessibili alla popolazione o ad animali è previsto per le stesse un'ideale protezione. Le stesse potranno essere poste esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco.

### *Art. 31 - Obbligo di denuncia*

I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare anche all'autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nel Regolamento di polizia veterinaria.

### *Art. 32 - Isolamento per malattie contagiose*

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui va fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infettati, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

### *Art. 33 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive*

L'interramento di animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetto di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria e comunque nel rispetto della normativa vigente.

### *Art. 34 - Igiene delle stalle e spargimento liquami*

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione e intonacate.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o di altre materie.

E' vietato tenere il pollame nelle stalle.

Il letame nella concimaia dovrà essere asportato in modo da non creare molestia nel rispetto dell'igiene e del decoro.

Al fine di garantire un'ideale maturazione e di consentire lo spargimento nei periodi più idonei, il liquame zootecnico deve essere raccolto e conservato prima dello spargimento in vasche o in bacini di accumulo a perfetta tenuta e con capacità utile complessiva non inferiore al volume del liquame prodotto dall'insediamento in sei mesi di attività per gli allevamenti suinicoli e avicoli, quattro mesi per gli altri allevamenti.

Il letame dovrà essere asportato con mezzi adeguati, senza dispersione di liquami od altro, e dovrà essere interrato subito, fatto salvo lo spargimento stagionale sui prati stabili.

Le deiezioni zootecniche dovranno essere sparse in modo da non creare molestia, nel rispetto dell'igiene e del decoro ed in orari e con le modalità di cui alla vigente legislazione in materia.

Lo spargimento dei liquami oltre che essere comunicato alla Provincia dovrà essere preventivamente comunicato anche al Comune, così come il piano di utilizzazione agronomica dei reflui.

Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade comunali, vicinali, interpoderali, o comunque di uso pubblico, durante il trasporto di liquami, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.

Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene ed il decoro della pubblica via.

Sui fondi ricadenti nel territorio del Parco Oglio Sud, dovrà inoltre essere rispettato il dettato del "Regolamento di gestione degli allevamenti ed uso dei reflui zootecnici", approvato con D.A.C. n. 21 del 07.10.2007.

#### *Art. 35 - Colture Agrarie – Limitazioni*

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché per la sua attività non costituisca pericolo ed incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

Quando si ritiene necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune, modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

#### *Art. 36 - Atti vietati sulle strade e sul terreno*

Nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbi.

Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire almeno sopra uno dei lati di esse una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

Per quanto concerne l'eventuale concorso del Comune alla spesa, trovano applicazione le disposizioni contenute nel DL. Lgt. 01 Settembre 1918 n. 1446, richiamato in vigore dall'art. 14 della legge 12 Febbraio 1952 n. 126, nonché secondo quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada.

Oltre agli atti previsti dalla normativa in vigore, nonché quelli individuati dal Codice della Strada, sulle strade comunali e vicinali è vietato:

- a) il percorso con trattori cingolate che non siano provviste di sovrappattini o che abbiano le ruote metalliche non protette da parti lisce;
- b) il traino a strascico del legname, fascine o altro materiale, a meno che le strade non siano coperte da uno strato di neve o ghiaccio sufficiente ad evitare il danneggiamento della sede stradale;
- c) il percorso dei veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli.
- d) la sosta con veicoli anche per operazioni di carico e scarico, le quali dovranno avvenire esclusivamente sui fondi privati.

Chiunque con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali o vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia o altri detriti in modo da imbrattarli, è tenuto a provvedere a proprie spese e cura, al loro sgombero immediato ed alla pulizia.

E' fatto divieto di gettare nei fossi o nei canali sui cigli delle strade e nei luoghi non consentiti qualsiasi tipo di oggetto e rifiuto, anche vegetale.

Chiunque getti carogne di animali nei canali, fossi o altri luoghi non consentiti, fatta salva ogni azione penale, è passibile di ammenda.

Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade comunali, vicinali, interpoderali o comunque di uso pubblico, nei casi sopra descritti, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.

Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione Comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene e il decoro della pubblica via.

Sui percorsi ciclopedonali consentito il transito ai soli mezzi agricoli esclusivamente ai proprietari per raggiungere i rispettivi appezzamenti e solo per effettuare operazioni inerenti la preparazione dei terreni, trattamenti e raccolta delle colture in atto.

Per accedere allo stradello demaniale, sede del percorso ciclopedonale, i conduttori dei mezzi agricoli dovranno asportare gli archetti metallici supportanti i segnali stradali e, appena transitati oltre l'inizio del percorso stesso con il veicolo, dovranno riporre gli archetti medesimi nelle apposite sedi.

Analoghe operazioni dovranno essere ripetute in uscita dallo stradello demaniale.

I conduttori dei mezzi agricoli dovranno circolare a velocità minima e comunque in modo tale da non generare alcun pericolo alle categorie dei utenti cui è concesso il transito e, se necessario, avvalersi di movieri.

## **TITOLO II**

### **ACCERTAMENTI E SANZIONI**

#### *Art. 37 - Accertamento delle violazioni e sanzioni*

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Locale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di €500,00 secondo i criteri stabiliti dalla legge 24.11.1981 N° 689.

## **TITOLO III**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

#### *Art. 38 - Adeguamento alle disposizioni esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento*

Per quelle situazioni di difformità già in atto all'entrata in vigore del presente regolamento viene concesso un periodo di mesi 12 (dodici) per provvedere ad uniformarsi alle disposizioni del presente regolamento.

Sulle aree ricadenti nel territorio del Parco Oglio Sud e/o poste in fregio a canali di bonifica, oltre alle norme contenute nel presente regolamento, dovranno essere rispettate anche quelle eventualmente emanate dal Consorzio per il Parco Regionale dell'Oglio Sud, dall'A.I.P.O., da Consorzio di Bonifica Dugali e dal Consorzio di Bonifica Navarolo Agro cremonese Mantovano.

#### *Art. 39 - Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo e in contrasto con lo stesso.

Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, le disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate, trovando applicazione in quei casi le norme di legge attuali e vigenti.